

Il Presidente

RegioneLombardia
IL CONSIGLIO
AOO Segreteria Generale
Partenza 23/08/2018 14:29

CRL.2018.0012345 23/08/2018 14:29

Al Signor Presidente della Commissione consiliare **VIII**

e, p.c.

Ai Signori Presidenti delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: PDL n. 0025 - DI INIZIATIVA CONSILIARE

"Stagione venatoria 2018-2019: Disciplina del regime in deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione dell'articolo 19-bis della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Modifica alla legge regionale 24/2008."

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Massardi, Mazzali, Malanchini, Monti A., Mura, Formenti, Pedrazzi, Spelzini, Mariani, Epis, Colombo, Monti E., Mazzoleni, Anelli, Trezzani, Galizzi, Ghiroldi, Lena, Brianza, Cappellari, Pravettoni).

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Con i migliori saluti.

Alessandro Fermi

PROGETTO DI LEGGE N. 0025

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Massardi, Mazzali, Malanchini, Monti A., Mura, Formenti, Pedrazzi, Spelzini, Mariani, Epis, Colombo, Monti E., Mazzoleni, Anelli, Trezzani, Galizzi, Ghiroldi, Lena, Brianza, Cappellari, Pravettoni.

"Stagione venatoria 2018-2019: Disciplina del regime in deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione dell'articolo 19-bis della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Modifica alla legge regionale 24/2008."

PRESENTATO IL 03/08/2018

ASSEGNATO IN DATA 23/08/2018

ALLA COMMISSIONE REFERENTE VIII

RELAZIONE

Con la presente legge provvedimento si vuole autorizzare il prelievo venatorio in deroga previsto dalla Direttiva 2009/14/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici e dall'art. 19-bis della Legge n. 157/1992. Il presente progetto di legge vuole parificare il prelievo "in deroga" ai sensi della direttiva uccelli selvatici, di alcune specie tradizionalmente cacciate in Lombardia, come avviene normalmente in altri Stati appartenenti all'Unione Europea, tra questi: la Francia, la Spagna, l'Austria, i Paesi Bassi, ecc., dove il prelievo in deroga viene considerato legittimo per assenza di altre soluzioni alternative.

Il carattere del provvedimento legislativo che si andrà ad approvare è di natura del tutto eccezionale (come stabilito dalle normative comunitarie), poiché sono trascorsi ormai 7 anni dall'ultima volta che in Lombardia è stato autorizzato il prelievo in deroga, delle specie fringuello e peppola.

Questa forma di prelievo risponde alla finalità di una deroga per motivi legati alle tradizioni come la stessa direttiva 2009/147/CE prevede all'art. 2.

La normativa vigente, che sostanzialmente non ha subito grosse variazioni in riferimento alle competenze di ISPRA in tema di prelievo venatorio in deroga, conferisce allo stesso Istituto di determinare il numero di esemplari prelevabili in piccola quantità: dato che ISPRA fornì - ma che da 10 anni, immotivatamente, non fornisce - e che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ritenne valido con la sentenza C-164/2009 in relazione alla Regione Veneto e che ha avallato con la recente sentenza n. C-557/15 del 21 giugno 2018.

Ed è sulla base di questi dati, con i necessari accorgimenti, che si intende autorizzare il prelievo in deroga e si evidenzia che in Regione Lombardia verrà autorizzato il prelievo in deroga di specie, quali il fringuello e la peppola, che godono di uno stato di conservazione favorevole e per un contingente ipoteticamente prelevabile pari allo 0,5% (cioè mezzo punto percentuale) del carniere nazionale a suo tempo calcolato da ISPRA, e poi ripartito tra le regioni della Lombardia e del Veneto.

Carniere regionale che è ben al di sotto dalle percentuali consentite di prelievo venatorio in deroga, che vanno dall'1% al 5%, percentuali declinate nella Guida interpretativa alla direttiva uccelli redatta dalla Commissione Europea e, fatta propria dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale sul punto.

Con tale legge si dà risposta alle criticità mosse dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

In quest'occasione si invita il Consiglio regionale ad approvare una legge che provveda ad equiparare la gestione venatoria lombarda al resto d'Europa, nel solco delle nostre tradizioni, nell'osservanza di criteri di gestione sostenibili sotto il profilo giuridico e della gestione faunistico venatoria.

Art. 1 (Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 24/2008.)

- 1. All'art. 4 la rubrica "Regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE per la stagione venatoria 2009-2010" è sostituita con con le parole "Regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 2009/147/CE per la stagione venatoria 2018-2019".
- 2. Dopo il comma 4 ter, è inserito il seguente:

"4 quater. Per la stagione venatoria 2018-2019 il regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, si applica secondo quanto previsto negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente legge."

Art. 2 (Norma di raccordo degli allegati)

1. La tabella 1 di cui all'allegato A della legge regionale n. 24/2008 è sostituita con la seguente:

TABELLA 1 — Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva n. 2009/147/CE:

Specie	Mezzi e metodi di prelievo	Forma di caccia	Periodo di prelievo	N. max capi prelevabili giornalme nte da ogni cacciatore	N. max capi prelevabili nel periodo consentito da ogni cacciatore	Carniere massimo stagionale	Soggetti autorizzati al prelievo	Autorità preposta a validare le condizioni di attuazione delle deroghe	Controlli e vigilanza
fringuello	Mezzi di cui all'articolo 23, comma 1, lett. a) della l.r. 26/93 caccia da appostame nto fisso o temporane o, con richiami vivi detenuti nel rispetto delle vigenti disposizion i.	Appostame nti fissi o temporanei sull'intero territorio regionale	01/10/2018 - 20/11/2018	5	50	310.000	Cacciatori residenti in Lombardia che alla data del 30 giugno 2018 hanno acquisito l'opzione ad esercitare la caccia da appostame nto fisso o temporane o	Vedasi comma 6, art. 19-bis, L. 157/1992	Vedasi articolo 48, l.r. 26/93 e articolo 27, comma 2, della 1. 157/92
peppola	Mezzi di cui all'articolo 23, comma 1, lett. a)	Appostame nti fissi o temporanei sull'intero territorio	15/10/2018 - 20/11/2018	5	15	39.000	Cacciatori residenti in Lombardia che alla data del 30	Vedasi comma 6, art. 19-bis, L. 157/1992	Vedasi articolo 48, l.r. 26/93 e articolo 27, comma 2,

della l.r.	regionale		giugno	della l.
26/93			2018	157/92
caccia da			hanno	
appostame			acquisito	
nto fisso o			l'opzione	
temporane			ad	
o, con			esercitare	
richiami			la caccia	
vivi			da	
detenuti			appostame	
nel rispetto			nto fisso o	
delle			temporane	
vigenti			О	
disposizion				
i.				

2. L'allegato B della legge regionale n. 24/2008 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO B

Schema della scheda di monitoraggio per rendicontazione del numero di capi prelevati in deroga alla direttiva 2009/147/CE per la stagione venatoria 2018/2019 e relativi indirizzi applicativi e adempimenti per il suo utilizzo.

1) SCHEMA DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO

La scheda di monitoraggio per la rendicontazione del numero di capi prelevati in deroga alla direttiva 2009/147/CE per la stagione venatoria 2018/2019 deve avere le seguenti caratteristiche: scheda "madre-figlia" zigrinata a metà pagina, riportante le informazioni contenute nella scheda sotto riportata. Devono essere previste due tipologie di schede ognuna riportante, sulla pagina a fronte, una delle seguenti combinazioni di date relative al numero di capi prelevati in un determinato periodo e al termine di consegna del relativo tagliando:

Quantità prelevata dal al	Tagliando da consegnare entro il
01/10/2018 al 31/10/2018	03/11/2018
01/11/2018 al 20/11/2018	23/11/2018

Esempio Fronte

Cognome e nome	Cognome e nome		
Provincia	Provincia		
N. tess. reg.	N. tess. reg.		
Quantità prelevata dal//2018 al//2018	Quantità prelevata dal//2018 al//2018		
Fringuello n. capi	Fringuello n. capi		
Peppola n. capi	Peppola n. capi		

Retro

Applicazione del regime di deroga ai sensi della Direttiva	
n. 147/2009/CE art. 9 comma 1.	

Rendiconti (tagliandi)	
FIRMA (sulla linea tratteggiata)	
Applicazione del regime di deroga ai sensi della Direttiva n. 147/2009/CE art. 9 comma 1.	

2) INDIRIZZI APPLICATIVI E ADEMPIMENTI PER L'UTILIZZO DELLE SCHEDE DI MONITORAGGIO

A) REGIONE E PROVINCIA DI SONDRIO

- 1. La Regione e la Provincia di Sondrio provvedono alla stampa e alla distribuzione delle schede di monitoraggio per la rendicontazione dei prelievi in deroga anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini. Ad ogni cacciatore verranno consegnate 2 copie della scheda, ognuna delle quali riportante, sulla pagina a fronte una delle previste combinazioni di date relative al numero di capi prelevati in un determinato periodo e il termine di consegna del relativo tagliando.
- 2. La Regione e la Provincia di Sondrio stabiliscono le modalità di ricezione dei tagliandi relativi alle schede dei rendiconti secondo le scadenze temporali definite nelle medesime schede; le procedure potranno essere assolte anche tramite sistemi informatici appositamente predisposti dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio.
- 3. La Regione e la Provincia di Sondrio, entro 5 giorni lavorativi successivi ad ognuna delle date di scadenza previste, comunicano via fax alla competente direzione della Regione Lombardia il numero totale dei prelievi in deroga suddiviso per specie risultante dalla lettura dei tagliandi di rendicontazione.

B) CACCIATORI

- 1. I cacciatori per la stagione venatoria 2018/2019 personalmente o per il tramite dell'associazione venatoria di rappresentanza, ricevono dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio le due schede di monitoraggio per la rendicontazione del prelievo opportunamente personalizzate.
- 2. Il cacciatore verifica la correttezza dei dati riportati nelle due schede di monitoraggio ricevute, con particolare riferimento ai dati anagrafici e al numero del tesserino venatorio regionale.
- 3. I capi abbattuti appartenenti alle specie oggetto di prelievo in deroga devono essere segnati giornalmente sul tesserino venatorio regionale in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 7, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).
- 4. Il cacciatore entro ognuno dei due termini temporali previsti nella scheda di monitoraggio, provvede alla compilazione dei tagliandi di rendicontazione sommando, per ogni specie, il numero dei capi prelevati risultante dal tesserino venatorio e, direttamente o avvalendosi delle associazioni venatorie di rappresentanza, provvede alla consegna dei tagliandi compilati alla Regione o alla Provincia di Sondrio che ha rilasciato la scheda.
- 5. Il tagliando di rendicontazione che non riporti alcun valore di abbattimento deve essere riconsegnato all'atto della presentazione del successivo tagliando che riporti almeno un abbattimento. Qualora i due tagliandi non riportino alcun prelievo non devono essere consegnati alla Regione o alla Provincia di Sondrio.

- 6. La mancata restituzione del tagliando di rendicontazione entro i termini riportati nei tagliandi medesimi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 51, comma 3, della l.r. 26/93.
- 7. Le operazioni previste nei predetti punti potranno essere svolte anche tramite sistemi informatici appositamente predisposti dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio.

C) REGIONE LOMBARDIA

- 1. La Regione Lombardia, sulla base dei dati di monitoraggio trasmessi dagli UTR, provvede, per il tramite della competente direzione regionale, all'immediato calcolo dei prelievi su base regionale al fine di verificare l'eventuale necessità di emanare provvedimenti limitativi o di sospensione del prelievo.
- 2. La Regione Lombardia, entro sette giorni lavorativi successivi ad ognuna delle date di scadenza previste per l'invio dei dati da parte degli UTR, comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri il numero totale dei prelievi in deroga suddiviso per specie risultante dalle comunicazioni degli UTR.

Art. 3 (Norme transitorie e finali)

Tutte le disposizioni di cui alla L.R. n. 24/2008 in contrasto con la presente norma si intendono abrogate.

Art. 4 (Entrata in vigore)

 La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.